



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA SEDE DI CA' BOTTACIN

CUP: H79I17000070005 - CIG: 7468655115

AUTORIZZAZIONE: Decreto del Direttore Generale n. 335/2018 prot. n. 26091 del 09/05/2018

ART. 1 - OGGETTO

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di adeguamento impiantistico, miglioramento sismico e funzionalizzazione della sede di Ca' Bottacin, sita in Venezia, Dorsoduro 3911.

Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP con verbale n. 32/2018 prot. n. 25111 del 04.05.2018.

ART. 2 - IMPORTO STIMATO APPALTO

L’importo dei lavori oggetto della presente procedura ammonta a € 1.234.646,80 di cui 48.068,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, come di seguito descritto:

TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI			
Lavori	Categoria allegato A D.P.R. 207/2010 (valido ai sensi dell'art. 216, comma 14 del Codice, sino all'adozione delle linee guida di cui all'art. 83, comma 2 dello stesso Codice)		Classificazione art. 61 D.P.R. 207/2010 (valido ai sensi dell'art. 216, comma 14 del Codice, sino all'adozione delle linee guida di cui all'art. 83, comma 2 dello stesso Codice)	Importo lavori
1° STRALCIO				
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	Categoria di Opere Generale Prevalente	OG2	III	€ 621.808,85
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	Scorporabile, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria	OS2-A	I	€ 165.982,56

Impianti termici e di condizionamento	Scorporabile, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria	OS28	I	€ 203.797,51
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Scorporabile, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria	OS30	II	€ 243.057,88
Totale complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza)				€ 1.234.646,80
Di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 48.068,89

DIVIETO AVVALIMENTO: si applica l'art. 146, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

LIMITI SUBAPPALTO: per le categorie SOA OS2A e OS30 è ammesso il subappalto nella misura massima del 30% delle rispettive categorie.

ART. 3 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

E' obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara, effettuare, previo appuntamento con il RUP, il sopralluogo presso la sede dove dovranno essere eseguiti i lavori.

I sopralluoghi dovranno essere richiesti al RUP arch. Jacopo Fusaro all'indirizzo PEC: protocollo@pec.unive.it Gli appuntamenti per il sopralluogo dovranno essere richiesti almeno cinque giorni solari prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ai sopralluoghi saranno ammessi:

- a) legale rappresentante/titolare dell'impresa;
- b) direttore tecnico dell'impresa;
- c) dipendente dell'impresa munito di delega;
- d) soggetto dotato di procura notarile.

Nel caso di r.t.i. non ancora formalmente costituito, il sopralluogo potrà essere effettuato da un'impresa del raggruppamento, espressamente delegata dalle altre imprese. In alternativa, tutte le imprese del costituendo raggruppamento dovranno effettuare il sopralluogo.

ART. 4 - PROCEDURA DI GARA

I lavori saranno affidati mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera sss) e dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato anche "Codice"), secondo le disposizioni del presente disciplinare.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

E' ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2 e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, è, inoltre, ammessa la partecipazione dei soggetti che intendono riunirsi o consorzarsi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice.

DIVIETI:

- 1) Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 2) È fatto altresì divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione del concorrente, del raggruppamento temporaneo o consorzio al quale il concorrente partecipa.
- 3) Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.
- 4) I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di tale divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- 5) A sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48.

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black-list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre

2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 6 – REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che a pena di esclusione:

- I) non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- II) non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- III) siano in possesso delle attestazioni SOA di cui all'articolo 2 in corso di validità;
- IV) abbiano effettuato il sopralluogo obbligatorio.

Il mancato possesso, anche di un solo dei requisiti sopra richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

R.T.I., CONSORZI ORDINARI E CONSORZI STABILI

Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'art. 45 c. 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., se ciascuna impresa partecipante al r.t.i. o al consorzio di concorrenti possiede la qualificazione SOA nella categoria e classifica adeguata per le opere che intende eseguire.

R.T.I. VERTICALI

Per i raggruppamenti di tipo verticale i requisiti di qualificazione SOA dovranno essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati, ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti di qualificazione SOA previsti per l'importo dei lavori della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

R.T.I. MISTI

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle scorporate possono essere assunti anche da raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale. In tal caso i requisiti devono essere posseduti secondo le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento sub-orizzontale sulla categoria prevalente, i requisiti di qualificazione SOA devono essere posseduti (spesi) dalla mandataria nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta (spesa) cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. La mandataria in ogni caso assume (spende), nella sub-orizzontale, i requisiti di qualificazione SOA in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
- nel caso di raggruppamento sub-orizzontale sulla categoria scorporata, i requisiti di qualificazione SOA devono essere posseduti dalla mandataria (principale) o da un'impresa del r.t.i. nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori della categoria scorporata; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. La mandataria (principale) o un'impresa del raggruppamento in ogni caso assume (spende), nella sub-orizzontale, i requisiti di qualificazione SOA in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

A pena di esclusione, ciascuna impresa deve essere qualificata per i lavori che intende eseguire.

I raggruppamenti temporanei costituenti devono indicare le percentuali di esecuzione di lavori che ciascuna impresa dovrà espletare, utilizzando lo schema allegato A3).

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AVCPASS E PASSOE: la verifica dei requisiti di carattere generale e di attestazione SOA avverrà, ove possibile, attraverso il Sistema AVCPass. Gli operatori economici per poter partecipare alla gara devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (www.anticorruzione.it) – “Servizi” – “Servizi on line” - “AVCPass”- “Accesso riservato all’Operatore economico”, secondo le istruzioni ivi contenute.

Nel caso di mancata registrazione dell’operatore economico in AVCPass, lo stesso dovrà provvedervi trasmettendo il PASSOE entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell’Ateneo. Decorso inutilmente tale termine, l’operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara.

In caso di ricorso all’avvalimento, l’operatore economico dovrà acquisire anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.

SUBAPPALTO: qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 105 del Codice, dovrà dichiarare nella domanda di ammissione le prestazioni che intende subappaltare (max 30% dell’importo del contratto). Rimane salvo quanto previsto all’art. 2 relativamente alle categorie OS 2° e OS 30.

ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ogni concorrente dovrà presentare un plico contenente, a pena di esclusione, le seguenti buste separate, idoneamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate con la dicitura:

- busta A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
- busta B) “OFFERTA ECONOMICA”

7.1 BUSTA A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere:

- 7.1.1. domanda di ammissione;
- 7.1.2. (solo per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. già costituiti) mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza;
- 7.1.3. (solo per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituiti) dichiarazione di impegno a costituirsi in r.t.i. o consorzio ordinario;
- 7.1.4. originale della ricevuta/scontrino di pagamento del contributo di € 140,00 (Euro centoquaranta/00) a favore di ANAC;
- 7.1.5. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
- 7.1.6. garanzia provvisoria in originale;
- 7.1.7. attestato di sopralluogo rilasciato dal RUP;

7.1.1. **Domanda di ammissione** in lingua italiana secondo lo schema allegato A1), con marca da bollo da € 16,00, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con cui lo stesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dal codice penale e dalle leggi speciali ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000, dichiara:

- 1.1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, Codice):
 - a.1. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 e 416bis c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 309/90, dall’art. 291quater del D.P.R. 43/73 e dall’art. 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un’organizzazione criminale, quale definita dall’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

a.2. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 c.p. nonché all'art. 2635 c.c.;

a.3 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

a.4. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

a.5. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

a.6. delitti di cui agli art. 648bis, 648ter e 648ter.1 c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e s.m.i.;

a.7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il D. Lgs. 24/2014;

a.8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

1.2. (solo per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nei confronti dei quali è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di cui al precedente punto 1.1.);

che è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di cui al precedente punto 1.1.

(precisare per ogni soggetto, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara tutte le condanne – con l'indicazione della norma giuridica violata, la pena applicata e l'anno di condanna, e gli atti o le misure di completa ed effettiva dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata);

1.3. (**da compilare solo nel caso in cui non vi sono soggetti**, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)

che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;

2) l'insussistenza, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del *Codice*, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 80, comma 4, del Codice);

4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (art. 80, comma 4, del Codice);

5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, lett. a) del Codice)

(nel caso di infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice – riportare tutte le violazioni accertate);

6) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) del Codice);

ovvero

(nel caso di situazione di fallimento)

che il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio (indicare estremi provvedimento) ed è stato autorizzato (indicare estremi provvedimento) dal giudice delegato a partecipare a procedure di gara (art. 110, comma 3, lett. a) del Codice), e:

- non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice;

in alternativa

- ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice. In tal caso deve essere indicata l'impresa ausiliaria;

ovvero

(nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale ,e di essere stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedura di gara (art. 110, comma 3, lett. a) del Codice), e:

- non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice;

in alternativa

- ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice. In tal caso deve essere indicata l'impresa ausiliaria;

7) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c) del Codice)

L'operatore economico , nel caso si sia reso colpevole di illeciti professionali, deve riportare tutti gli illeciti professionali di cui è reso colpevole.

Tra gli illeciti professionali, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

8) di non essere in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);

9) di non essere in presenza di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);

10) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 c. 2 lett. c) del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);

11) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice);

12) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter) del Codice);

13) che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g) del Codice);

14) di non avere a proprio carico nell'anno antecedente alla pubblicazione della presente procedura accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e comunque di aver rimosso ogni violazione nel caso di accertamenti definitivi precedenti all'anno (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice);

- 15) (art. 80, comma 5, lett. i) del Codice)
- a) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 (per l'impresa che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
- ovvero
- b) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99 (per l'impresa che occupa più di 35 dipendenti e per l'impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
- 16) (nel caso in cui sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito con modificazioni dalla L. 203/91) (art. 80, comma 5, lett. l) del Codice)
- a) di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
- ovvero
- b) di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ma ricorrano i casi previsti dall'art. 4 c. 1 della L. 689/81 e s.m.i.;
- 17) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m) del Codice);
- 18) di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 121 del 12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell'Università, che per quanto compatibili si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice. Di impegnarsi, altresì, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
- 19) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e non è incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 20) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti;
- 21) (nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
- per quali consorziati esecutori dell'appalto il consorzio concorre
- ovvero
- che il consorzio partecipa alla gara al fine di eseguire in proprio l'appalto;
- 22) di aver verificato l'eseguibilità delle prestazioni conformemente alle prescrizioni, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta e di aver giudicato pertanto l'offerta remunerativa;
- 23) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e nello schema di contratto;
- 24) (solo per il concorrente avente diritto alla riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice)
- di aver diritto alla riduzione dell'importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice (precisare motivazione della riduzione);
- 25) (solo se di interesse)
- di non dover presentare l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in quanto, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., trattasi di:
- microimpresa;

- piccola impresa;
- media impresa;
- raggruppamento temporaneo costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

26) di aver esaminato gli elaborati progettuali e di accettarli senza riserva alcuna;

27) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

28) di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

29) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

30) di aver effettuato una verifica della disponibilità, della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e alla categoria dei lavori in appalto;

31)(qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice) di voler subappaltare le seguenti prestazioni ... (precisare le lavorazioni che si intendono subappaltare);

32) di essere in possesso delle seguenti attestazioni SOA in corso di validità:

33) che soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. sono i seguenti:

33.1. (per i soggetti in carica, riportare nominativo, dati anagrafici, carica sociale e relativa durata);

33.2 (per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, riportare nominativo, dati anagrafici, carica sociale, e relativa data di cessazione).

L'esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna.

Ai fini dei precedenti punti 3 e 4 costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità' contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma

1 dello stesso art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dello stesso art. 80, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'Ateneo ritiene che le misure di cui al comma 7 dell'articolo 80 sopra citato sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura di gara; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

L'Università esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Università ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Il concorrente dovrà indicare nella domanda di ammissione l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'Università dovrà inviare tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) deve essere unico sia nel caso di concorrente singolo, sia nel caso di raggruppamento. In quest'ultimo caso, l'indirizzo PEC dovrà corrispondere a quello della capogruppo. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al responsabile unico del procedimento, diversamente l'Università declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

PARTECIPAZIONE R.T.I. E CONSORZI

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la domanda di ammissione dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna delle imprese del raggruppamento temporaneo/consorzi ordinario, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c), qualora non siano i diretti esecutori dell'appalto, sono tenuti a dichiarare per quali consorziati esecutori dell'appalto il consorzio concorre. In tal caso alla domanda di ammissione dovranno essere allegate le dichiarazioni, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 7.1.1. **(dal punto 1 al punto 16, 32 e 33)** di tutti i consorziati esecutori dell'appalto, rese secondo lo schema allegato A2).

Relativamente ai consorziati esecutori dell'appalto opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

7.1.2. (solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. già costituiti) **Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza** alla capogruppo ovvero atto costitutivo in originale o copia conforme all'originale.

7.1.3. (solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituiti) **Dichiarazione di impegno a costituirsi in r.t.i. o consorzio ordinario**, secondo lo schema allegato A3), specificando le percentuali di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

7.1.4. Originale della ricevuta/scontrino di pagamento del contributo di € 140,00 (Euro centoquarantamila/00) a favore di ANAC, da effettuarsi secondo le istruzioni disponibili all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic>

7.1.5 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'ANAC debitamente sottoscritto.

7.1.6. Garanzia provvisoria in originale: i concorrenti dovranno costituire una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri di sicurezza), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente.

L'importo della garanzia ammonta a euro 24.692,94.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La cauzione in contanti può essere costituita secondo una delle seguenti modalità:

1) attestazione di bonifico bancario a favore dell'Università Ca' Foscari Venezia, riportando come causale <<Garanzia provvisoria – procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento impiantistico, miglioramento sismico e funzionalizzazione della sede di Ca' Bottacin. CUP: H79I17000070005 - CIG: 7468655115 >>, sul conto corrente intestato all'Università presso Banca Friuladria – IBAN IT 81 N 05336 02020 000046602815;

2) assegno circolare intestato all'Università Ca' Foscari Venezia.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 (bonifico bancario e assegno circolare), all'offerta dovrà essere allegato, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Rimane salvo quanto previsto allo stesso art. 93, comma 8 del Codice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà riportare la dicitura <<Garanzia provvisoria – procedura aperta per affidamento dei lavori di adeguamento impiantistico, miglioramento sismico e funzionalizzazione della sede di Ca' Bottacin. CUP: H79I17000070005 - CIG: 7468655115 >> e prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università;
- d) l'impegno del fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all' articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Rimane salvo quanto previsto all'art. 93, comma 8 del Codice.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto 19 gennaio n. 31 - Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.04.2018.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Restano salve le ulteriori ipotesi di riduzione previste dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per fruire del beneficio della riduzione della garanzia, il concorrente dovrà allegare alla cauzione provvisoria la documentazione in originale o in copia conforme all'originale, attestante il diritto alla riduzione della garanzia stessa. In alternativa, il beneficio alla riduzione della garanzia dovrà essere autocertificato nella domanda di ammissione (punto 24), ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Nel caso di r.t.i. e di consorzio ordinario, per poter fruire del beneficio della riduzione della garanzia, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Nel caso di consorzi di cui alla lettera b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente potrà godere della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio.

La garanzia dell'aggiudicatario resterà vincolata fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

NEL CASO DI RTI COSTITUENDI, LA GARANZIA PROVVISORIA (esclusi i casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 - bonifico bancario e assegno circolare) DEVE ESSERE INTESTATA A TUTTI I CONCORRENTI ASSOCIANDI.

Nel caso in cui vengano prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno adeguare il periodo di validità della garanzia provvisoria al nuovo termine di presentazione delle offerte, salva diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Università.

7.1.7. Attestato di sopralluogo rilasciato dal RUP;

7.2 BUSTA B) "OFFERTA ECONOMICA"

La busta B) "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica compilata utilizzando l'allegato B), **con marca da bollo da 16 euro**. Tale modulo, dovrà riportare la percentuale di ribasso offerta sull'importo posto a base di gara, espressa in cifre e in lettere, fino al massimo di tre cifre decimali;

Il concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a pena di esclusione deve riportare nell'apposita sezione dell'allegato B):

- **i costi della manodopera;**
- **gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**
già ricompresi nel prezzo complessivamente offerto.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell'impresa.

Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari non ancora costituiti l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti/titolari delle imprese che intendono riunirsi/consorzarsi.

Tutta la documentazione di gara potrà essere sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso andrà allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, da inserire nella busta A) Documentazione amministrativa.

L'offerta ha validità 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatte salve le eventuali proroghe richieste dall'Università.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte:

- in aumento;
- con riserve o condizione.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, nel caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti che intendono partecipare alla gara, a pena di esclusione, dovranno far pervenire il plico contenente l'offerta idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 giugno 2018** a mezzo servizio postale, corrieri privati o agenzie di recapito al seguente indirizzo:

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA

SETTORE PROTOCOLLO

DORSODURO 3246 – 30123 VENEZIA

E' altresì ammessa la consegna a mano del plico, entro il termine sopraccitato, al Settore Protocollo – Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia, che rilascerà apposita ricevuta. Sull'esterno del plico dovranno essere riportati:

1. ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di tel. e PEC (nel caso di r.t.i. sul plico devono essere indicati i nominativi di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento, con l'indicazione della capogruppo e delle mandanti);
2. scritta "NON APRIRE – SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE GIORNO 8 GIUGNO 2018 - ORE 12.00 - e l'indicazione PROCEDURA aperta PER affidamento dei lavori di adeguamento impiantistico, miglioramento sismico e funzionalizzazione della sede di Ca' Bottacin - CUP: H79I17000070005 - CIG: 7468655115.

Il recapito in tempo utile del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del concorrente.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Si precisa che il Settore Protocollo dell'Università è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.30 – 12.30, il mercoledì anche 14.30 – 16.30.

ART. 9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10 - AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione SOA avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatti salvi i limiti di cui al precedente art. 2.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda di ammissione alla gara la seguente documentazione (da inserire nella busta A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"):

a) una dichiarazione resa, secondo lo schema **allegato A4)**, dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante l'avvalimento del requisito speciale necessario per la partecipazione alla gara, specificando il requisito stesso e le generalità dell'impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione resa, secondo lo schema **allegato A5)**, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante:

- 1) il possesso del requisito di ordine speciale prescritto a pena di esclusione dal disciplinare di gara, di cui è carente il concorrente;
- 2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 3) che nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non sussistono cause di esclusione di cui al predetto art. 80, commi 1 e 2;
- 4) l'obbligo della stessa verso il concorrente e verso l'Università Ca' Foscari Venezia a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto il proprio requisito di ordine speciale del quali è carente il concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie;
- 5) che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa aggiudicataria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, l'Università esclude il concorrente ed escute la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Università impone all'operatore economico di sostituire l'impresa ausiliaria che non soddisfa i criteri di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Non è consentito a pena di esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Avalimento all'interno di un costituendo RTI

Nel caso di avvalimento all'interno di un costituendo RTI, alla documentazione amministrativa di cui all'art. 7 dovrà essere allegata tutta la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

ART. 11 - DATA, LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA PUBBLICA

L'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 11 giugno 2018, alle ore 10.00, presso la sala riunioni ASIA - III° piano, Ca' Foscari - Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, e vi potranno partecipare i legali

rappresentanti delle imprese partecipanti ovvero i loro delegati, muniti di specifica delega. Il soggetto delegato dovrà presentarsi munito di fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.

Le eventuali variazioni della data e del luogo di espletamento della seduta pubblica, nonché la fissazione delle eventuali successive sedute pubbliche, saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet <http://www.unive.it/appalti>. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge. E' onere del concorrente visionare costantemente tale sito.

Il giorno fissato per l'apertura delle offerte, il seggio di gara, nominato con decreto del Direttore Generale, procederà:

- 1) a verificare l'integrità dei plichi pervenuti entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- 2) all'apertura dei plichi al fine di verificare che al loro interno siano presenti le buste A) e B);
- 3) all'apertura della busta A) contenente la documentazione amministrativa e alla verifica di regolarità e completezza della stessa, con esclusione dei concorrenti la cui documentazione non risulti regolare (fatto salvo l'avvio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- 4) all'apertura delle buste B) contenenti le offerte economiche e alla lettura delle offerte stesse;
- 5) alla proposta di aggiudicazione.

11.1. ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE

La Commissione individuerà le offerte anomale utilizzando uno dei metodi di cui all'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La formula per il calcolo dell'anomalia dell'offerta sarà sorteggiata in seduta pubblica prima dell'apertura delle offerte economiche.

Nel calcolo dell'offerta anomala, il valore finale risultante dall'applicazione della formula sorteggiata di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Università, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non procederà all'esclusione automatica qualora il numero di offerte ammesse sia inferiore a dieci. In quest'ultimo caso, l'Università si riserva di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

11.2. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà approvata dal Direttore Generale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Qualora i controlli effettuati dal rup non confermino i requisiti dichiarati dal soggetto aggiudicatario in sede di gara, si procederà all'esclusione dello stesso dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza.

L'aggiudicazione potrà effettuarsi anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva in ogni caso la verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. A parità di offerta economica, l'Università aggiudicherà mediante sorteggio.

L'Università, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

11.3. AFFIDAMENTO PER MOTIVI D'URGENZA

L'Università, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, si riserva di affidare i lavori oggetto della presente gara in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto.

ART. 12 - ALTRE INFORMAZIONI

- 1) Eventuali chiarimenti, integrazioni e rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicate all'indirizzo internet www.unive.it/appalti Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
- 2) Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 180 gg. naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- 3) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara in oggetto.
- 4) Tutta la documentazione di gara:
 - Bando di gara;
 - Disciplinare di gara;
 - Capitolato speciale Parte A;
 - Schema di contratto;
 - Allegato A1) – domanda di ammissione;
 - Allegato A2) – dichiarazione da rendersi dalle imprese consorziate esecutrici dell'appalto;
 - Allegato A3) – dichiarazione raggruppamenti temporanei/consorzio ordinario;
 - Allegato A4) – avalimento – dichiarazione impresa concorrente;
 - Allegato A5) – avalimento – dichiarazione impresa ausiliaria;
 - Allegato B) - Modulo offerta economica;
 - Elenco elaborati di progetto;è disponibile all'indirizzo Internet: <http://www.unive.it/appalti>.
- 5) E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo e-mail asia@unive.it, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 6) Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di gara e del successivo avviso di aggiudicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- 7) Procedure di ricorso: presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277 – 30121 Venezia, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione delle comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., o per il bando di gara autonomamente lesivo, dalla pubblicazione dello stesso sulla GURI.
- 8) Responsabile Unico del Procedimento: arch. Jacopo Fusaro – jfusaro@unive.it - Cell: 335748883/ 041 2348883.

FIRMATO
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Marcato